

E C C E L L E N T I S S I M A

Commissione Istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia

R O M A

Mi si notifica in data 10 corrente Marzo verbale di costituzione di parte civile dell'ON.le Giovanni Amendola, nell'istruttoria pendente dinanzi questa Ecc.ma Commissione in seguito alla denuncia Donati.

Propongo formale opposizione contro la costituzione stessa perchè illegittima ed inammissibile per i seguenti motivi:

Se la denuncia Donati ha provocato l'istruttoria sui fatti denunziati, non ha dato luogo ad alcun provvedimento che mi attribuisca la veste di imputato a' sensi di legge.

La costituzione di parte civile, che è il mezzo per esercitare l'azione civile di risarcimento del danno a norma dell'art.7 C.P.P. (art.11 53-54-55- C.P.P.), si svolge contro l'autore del reato o contro chi ha concorso nel medesimo.

Fino a che dall'istruttoria non sorga la figura dello

imputato, non è consentita costituzione di parte civi-

39
le.

A parte la disposizione dell'art.7, l'art.55 C.P.P. stabilisce che la costituzione ed ogni istanza della parte civile produce effetto dalla notificazione fatta al P.M. ed all'imputato; donde la logica illazione che la costituzione di parte civile presuppone la esistenza dell'imputato nel procedimento penale pendente.

° ° °

L'art.65 della procedura penale definisce la figura giuridica dell'imputato, disponendo che "durante la istruttoria si considera imputato colui contro il quale si ordina per tale qualità, perquisizione o sequestro, si spedisce un mandato o si provvede alla notificazione menzionata negli art.li 282 e 287." Contro di me non si è ordinata perquisizione o sequestro nella qualità d'imputato, non si è spedito alcun mandato, nè, infine, si è proceduto alla notificazione menzionata negli art.li 282 e 287.

Non posso, quindi, essere considerato imputato nella istruttoria che va svolgendo questa Ecc.ma Commissione, epperò contro di me non è ammissibile costituzione di parte civile.

° ° °

La semplice denuncia, sia pure contro persona determi-

40
nata, non vale giuridicamente ad integrare la figura
di imputato nel denunciato.

Il magistrato inquirente, cui si presenta la denuncia,
svolge le sue indagini per accertare il fondamento
di essa.

Dal risultato delle indagini deriva o la emissione
del mandato, che presuppone indizi di colpevolezza
raccolti contro il denunciato, o, senz'altro, il procio-
gimento del denunciato stesso, quando si siano raccol-
ti elementi che escludano la sua responsabilità.

Queste norme di procedura sono lumeggiate dall'art.
192 del C.P.P., il quale dà facoltà al giudice istrut-
tore di sentire il denunciante o il querelato, anche
in contraddittorio del denunciato o del querelato, pri-
ma di spedire un mandato; mentre l'art. 261 stabilisce
che il giudice deve contestare in forma chiara e per-
cisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, deve
rendergli noti gli indizi esistenti contro di lui, e,
se non possa derivarne pregiudizio all'istruzione, de-
ve indicargli le fonti di essi.

Lo stesso giudice ha l'obbligo di invitare l'imputato
a discolarsi ed a indicare le prove in suo favore,
nonchè a scegliere il proprio difensore (art. 196).

Queste disposizioni dimostrano all'evidenza che la fi-
gura dell'imputato presuppone essenzialmente la esisten-

41
za di elementi probatori di colpevolezza raccolti dal giudice o da ufficiali di polizia giudiziaria; elementi che danno luogo alla formazione del capo di accusa a' sensi dell'art.320 C.P.P. e che formano oggetto di contestazione a colui contro il quale l'accusa è attribuita.

Laonde dal punto di vista giuridico non può confondersi la figura del denunziato con quella dell'imputato.

Nè si opponga eventualmente il fatto che ho già reso le mie dichiarazioni a questa Ecc.ma Commissione Istruttoria.

Mi sono valso di una facoltà che la legge consente a ogni cittadino fatto segno a denuncia ed a conseguente istruttoria penale (art.310 C.P.P.), facoltà questa il cui esercizio non solo non dà luogo alla integrazione della figura di imputato, secondo il testuale disposto dell'art.65, ma è intesa ad evitare al denunziato o querelato che egli possa eventualmente assumere una tal veste. D'altronde il capoverbo dell'art.310 dirime ogni dubbio, perchè stabilisce che la presentazione spontanea non dispensa il giudice dalla spedizione del mandato di comparizione o di cattura secondo le circostanze. Per questi motivi mi onore proporre formale opposizione avverso la costituzione di parte civile fatta dall'On. Giovanni Amendola e chiedo che l'Ecc

112
/

c.ma Commissione Istruttoria voglia dichiararla illegittima ed inammissibile.

Con singolare ossequio

R O M A 11 21-Marzo-1925

Emilio Del Bono

Presentato alla Cancelleria dell'Alta
Corte di Giustizia il 21 marzo 1925

Intanto



orig.

143

VISTO IL CANCELLIERE

[Signature]

E C C E L L E N T I S S I M A

Commissione Istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia

R O M A

Mi si notifica in data 20 corrente Marzo verbale di costituzione di parte civile dell'On.le Giovanni Amendola, nell'istruttoria pendente dinanzi questa Ecc.ma Commissione in seguito alla denuncia Donati. Propongo formale opposizione contro la costituzione stessa perchè illegittima ed inammissibile per i seguenti motivi:



Se la denuncia Donati ha provocato l'istruttoria sui fatti denunciati, non ha dato luogo ad alcun provvedimento che mi attribuisca la veste d'imputato a' sensi di legge.

La costituzione di parte civile, che è il mezzo per esercitare l'azione civile per risarcimento del danno a norma dell'art. 7 C.P.P. (art. 11 53-54-55-C.P.P.)

Si svolge contro l'autore del reato o contro chi ha concorso nel medesimo.

Fino a che dall'istruttoria non sorga la figura dell'imputato, non è consentita costituzione di parte

114
civile .

A parte la disposizione dell'art.7, l'art.55 C.P.P. stabilisce che la costituzione ed ogni istanza della parte civile produce effetto dalla notificazione fatta al P.M. ed all'imputato; donde la logica illazione che la costituzione di parte civile presuppone la esistenza dell'imputato nel procedimento penale pendente.

° ° °

L'art.65 della procedura penale definisce la figura giuridica dell'imputato, disponendo che "durante la " istruttoria si considera imputato colui contro il " quale si ordina per tale qualità, perquisizione o " sequestro, si spedisce un mandato o si provvede alla " la notificazione menzionata negli art.11 282 e 287." Centro di me non si è ordinata perquisizione o sequestro nella qualità di imputato, non si è spedito alcun mandato, nè, infine, si è proceduto alla notificazione menzionata negli art.11 282 e 287.



Non posso quindi, essere considerato imputato nella istruttoria che va svolgendo questa Ecc.ma Commissione, epperò contro di me non è ammissibile costituzione di parte civile.

° ° °

La semplice denuncia, sia pure contro persona determi-

45
nata, non vale giuridicamente ad integrare la figura
di imputato nel denunciato.

Il magistrato inquirente, cui si presenta la denuncia,
svolge le sue indagini per accertare il fondamento
di essa.

Dal risultato delle indagini deriva o la emissione
del mandato, che presuppone indizi di colpevolezza
raccolti contro il denunciato, o, senz'altro, il preciso-
glimento del denunciato stesso, quando si siano raccol-
ti elementi che escludano la sua responsabilità.

Queste norme di procedura sono lumeggiate dall'art.
192 del C.P.P., il quale dà facoltà al giudice istrut-
tore di sentire il denunziante o il querelato, anche
in contraddittorio del denunciato o del querelato, pri-
ma di spedire un mandato; mentre l'art. 261 stabilisce
che il giudice deve contestare in forma chiara e per-
cisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, deve
rendergli noti gli indizi esistenti contro di lui, e,
se non possa derivarne pregiudizio all'istruzione, de-
ve indicargli le fonti di essi.

Lo stesso giudice ha l'obbligo di invitare l'imputato
a discolarsi ed a indicare le prove in suo favore,
nonché a scegliere il proprio difensore (art. 196).
Queste disposizioni dimostrano all'evidenza che la fi-
gura dell'imputato presuppone essenzialmente la existen-

116
za di elementi probatori di colpevolezza raccolti dal giudice e da ufficiali di polizia giudiziaria; elementi che danno luogo alla formazione del capo di accusa a' sensi dell'art.320 C.P.P. e che formano oggetto di contestazione a celui contro il quale l'accusa è attribuita.

Laonde dal punto di vista giuridico non può confondersi la figura del denunziato con quella dell'imputato.

Nè si opponga eventualmente il fatto che ho già reso le mie dichiarazioni a questa Ecc.ma Commissione Istruttoria.

Mi sono valso di una facoltà che la legge consente a ogni cittadino fatto segno a denuncia ed a conseguente istruttoria penale (art.310 C.P.P.), facoltà questa il cui esercizio non solo non dà luogo alla integrazione della figura di imputato, secondo il testuale disposto dell'art.65, ma è intesa ad evitare al denunziato o querelato che egli possa eventualmente assumere una tal veste. D'altrende il capoverbo dell'art.310 dirime ogni dubbio, perchè stabilisce che la presentazione spontanea non dispensa il giudice dalla spedizione del mandato di comparizione o di cattura secondo le circostanze. Per questi motivi mi enere proporre formale opposizione avverso la costituzione di parte civile fatta dall'On. Giovanni Amendola e chiede che l'Ecc

cellentissima Commissione Istruttoria voglia dichiarar-
la illegittima ed inammissibile.

Con singolare ossequio

ROMA 11 21-Marzo-1925

Luigi Del Bono

conforme
Per copia all'originale.

Roma 21 marzo 1925

A Canalicchio

Fontana



L'anno Millemovecentoventicinque il
giorno Ventitré (23) Maggio in Roma
La richiesta dell'on. Senatore Generale Romano
Cunzio domiciliato come in atti.

Lo sott. ^{do} ufficiale Giudiziario del
Tribunale Civ. Generale di Roma, ora ripeto,
avuto all'alta Corte di Giustizia. La
notificato copia autentica della sua
opposizione in presentato alla Cancelleria
della Corte di Giustizia, all'on.
Giovanni Piccandolo, deputato al parla-
mento nel domicilio eletto in Via Porta
Trinciana N. 6, quindi consegnandola a mani
della domestica Amelia De Angelis in d.
mi prevaria a riserva.

Roma li 23 Mayo 1929

Torquato Fantoni



Dirit. e Rep. L.	4.80
Notifica "	2.80
Vacazioni "	
Scrittura "	4.80
Affis. pubb. "	
Trasferta "	4.80
Sunto "	
Per l'uso in giorni	3.60
Totale	10.40
Miscelanea "	1.60
Totale	12.00

Avv. F. Piccandolo
Cingh.

